



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C 562/17, 14 febbraio 2019, EU:C:2019:115	Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico Administrativo Central,	IX	rinvio pregiudiziale	ES	Ultima istanza - Audiencia Nacional	Y. Bot	-	Principio di equivalenza, principio di effettività	IVA - Rimborsi - soggetti non residenti - termini
Classificazione									
- Diritto secondario - IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>«1) Se la giurisprudenza [derivante dalla sentenza dell'8 maggio 2013, Petroma Transports e a. (C 271/12, EU:C:2013:297),] possa essere temperata nel senso di ammettere il rimborso di importi dell'IVA, richiesto da un'impresa non stabilita nell'Unione europea, benché l'autorità tributaria nazionale abbia già adottato una decisione di diniego del suddetto rimborso con la motivazione che l'impresa non ha ottemperato a una richiesta di informazioni sul numero identificativo fiscale, tenendo conto che l'amministrazione in tale momento era in possesso di dette informazioni, fornite dalla ricorrente in risposta ad altre richieste.</p> <p>In caso di risposta affermativa a tale questione:</p> <p>2) Se sia possibile ritenere che l'applicazione retroattiva della giurisprudenza [derivante dalla sentenza del 15 settembre 2016, Senatex (C 518/14, EU:C:2016:691),] imponga di annullare un atto amministrativo che nega il rimborso degli importi dell'IVA interessati, tenendo presente che detto atto si è limitato a confermare una precedente decisione amministrativa definitiva di diniego del rimborso degli importi succitati, adottata dall'AEAT nell'ambito di una procedura diversa da quella prevista dalla legge per tale ipotesi e che, inoltre, limitava i diritti del richiedente pregiudicando il suo diritto della difesa».</p>									
Dispositivo									
Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.									
Nota redazionale									
<p>La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito di una procedura di rinvio pregiudiziale, ha ad oggetto la legittimità di una decisione di diniego di rimborso IVA rispetto alle disposizioni contenute nella tredicesima direttiva IVA avente ad oggetto le modalità di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti nel territorio dell'Unione Europea.</p> <p>In particolare, una società, la Nestrade, con sede legale e domicilio fiscale in Svizzera, realizza operazioni soggette ad IVA in Spagna. A seguito di richiesta di rimborso degli importi versati in relazione alla cessione di beni da parte del proprio fornitore spagnolo Hero Espana SA, la società svizzera otteneva un provvedimento di rigetto. Tale provvedimento veniva emesso a seguito di richiesta da parte dell'Autorità fiscale spagnola alla Nestrade di fornire le fatture con il numero corretto, avendo precedentemente riscontrato un errore. La società svizzera però non aveva dato seguito alla richiesta dell'Autorità fiscale spagnola entro i termini concessi, di qui il provvedimento di rigetto. Tale provvedimento non veniva impugnato, e quindi diveniva definitivo.</p> <p>La questione giungeva dinanzi alla Corte Centrale spagnola, la quale rilevava la divergenza fra la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto e quella di applicare in modo uniforme la normativa dell'Unione Europea sul diritto alla detrazione, decideva di rivolgersi alla Corte di Giustizia.</p> <p>La Corte di Giustizia analizza le questioni pregiudiziali alla luce delle disposizioni contenute nella tredicesima direttiva, la quale ha ad oggetto le modalità di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti nel territorio dell'Unione Europea. Tale direttiva prevede che il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residente nel territorio dell'Unione è concesso su domanda del soggetto passivo, e gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda, ivi compresi i termini. Il diritto spagnolo in materia di rimborso degli importi IVA versati da soggetti non residenti prevede che costoro possano chiedere la restituzione degli importi versati alle autorità competenti, le quali dovranno emettere la decisione sulla richiesta di rimborso entro i quattro mesi seguenti alla data di ricezione della suddetta richiesta, salvo casi eccezionali.</p> <p>Alla luce del quadro normativo su esposto, la Corte di Giustizia osserva che le disposizioni della tredicesima direttiva rimettono agli Stati membri la decisione sulle modalità per l'introduzione di una domanda di rimborso IVA, compresi i termini e tutti gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda. Pertanto, la normativa europea lascia liberi gli Stati membri di introdurre termini che limitino la domanda di rimborso nel tempo. La Corte, dunque, dichiara che la tredicesima direttiva non osta ad una normativa nazionale che circoscrive il diritto al rimborso IVA in limiti temporali prestabiliti, purché tale normativa rispetti i principi di equivalenza ed effettività. Il principio di equivalenza impone che vi sia uguaglianza tra gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. In particolare, i primi non devono essere svantaggiati rispetto ai secondi. Il principio di effettività, invece, impone che la normativa nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione Europea.</p> <p>Con riferimento al principio di equivalenza, dalla documentazione in atti non risulta che l'art. 219 del codice generale delle imposte spagnolo, che disciplina la revoca degli atti impositivi, si applichi diversamente a seconda che il diritto tutelato sia di origine unionale o nazionale. In merito al principio di effettività, la Corte osserva che l'autorità fiscale spagnola il 23 novembre 2010, ha chiesto alla Nestrade di fornirle, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta, avvenuta il 13 dicembre 2010, le fatture corrette. La società spagnola non solo non ha dato seguito alla richiesta, ma non ha neanche avvertito le autorità nazionali del fatto che non era in possesso delle fatture corrette alla data della richiesta. Inoltre, la Nestrade non ha neanche contestato la decisione di diniego entro il termine per impugnare. Termine che la Corte ha giudicato "ragionevole". Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici di Lussemburgo rispondono alle questioni sollevate dichiarando che le disposizioni della tredicesima direttiva devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione IVA inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali principi siano stati rispettati.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									